

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Regolamento di servizio dell'esercito (RSE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il Regolamento di servizio dell'esercito del 22 giugno 1994¹ è modificato come segue:

N. 56 cpv. 1 e 3

¹ Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell'esercito, al Servizio psicopedagogico dell'esercito o all'Organo di mediazione dell'esercito.

³ Le persone o gli organi di cui al capoverso 1 organizzano tale consulenza e assistenza, facendo capo a specialisti.

N. 74 cpv. 3 primo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

N. 100 cpv. 2

² Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare, al Servizio sociale dell'esercito, al Servizio psicopedagogico dell'esercito o all'Organo di mediazione dell'esercito.

N. 100a Organo di mediazione dell'esercito

¹ L'Organo di mediazione dell'esercito consiglia i militari in caso di problemi relativi al servizio militare. Coordina le sue attività con le persone e gli organi di cui al numero 100 capoverso 2.

² Svolge la sua funzione in modo indipendente e non è vincolato a istruzioni. Tratta tutte le richieste in modo confidenziale.

³ Può consultare le persone coinvolte nonché gli organi competenti dell'esercito, dell'amministrazione militare o del DDPS e indirizzare loro raccomandazioni. Le consultazioni e le raccomandazioni avvengono in modo anonimo, a meno che non si disponga del consenso scritto della persona che ha chiesto la consulenza.

II

L'ordinanza del 7 marzo 2003² sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 6 lett. g

Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale:

- g. l'Organo di mediazione dell'esercito.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr